



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE  
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL  
CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI  
PREF III

*Posiz.* .....

*Roma*.....

Agli Uffici territoriali ICQRF  
LORO SEDI

e p.c. al Dipartimento delle politiche europee  
e internazionali e dello sviluppo rurale  
Direzione generale delle politiche  
internazionali e dell'Unione europea  
PIUE IV  
SEDE

al Ministero delle Imprese e del Made in  
Italy  
Direzione generale per la politica  
industriale, l'innovazione e le PMI  
Divisione V – Industrie made in Italy e  
industrie creative  
Via Molise, 2  
00187 Roma

alle Associazioni e Organizzazioni di  
categoria  
LORO SEDI

agli Uffici PREF I, II e IV  
SEDE

al SIN  
Via Palestro, 81  
00185 Roma

OGGETTO: Condimenti aromatizzati a base di oli d'oliva.

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute a questo ICQRF e alle altre Amministrazioni in indirizzo, circa l'etichettatura dei condimenti indicati in oggetto, si fa presente quanto segue per quanto concerne gli aspetti connessi al controllo.

Preliminarmente occorre osservare che l'aggiunta di spezie, di piante aromatiche o di uno o più aromi ad un olio d'oliva o ad un olio di sansa d'oliva fa sì che il prodotto ottenuto non possa essere più presentato al consumatore finale con una delle denominazioni previste per dette categorie di oli, ma solo con un'altra denominazione<sup>1</sup> che contenga il riferimento "**condimento**".

Analogamente, l'aggiunta di dette sostanze alle miscele di oli d'oliva con altri oli vegetali ne determina il cambio della natura "merceologica" in "**condimenti**", venendo meno pertanto l'applicabilità del divieto alla commercializzazione di dette miscele previsto dall'art. 23 del R.D.L. n. 2033/1925<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La commissione Europea ha ritenuto non corretta la denominazione "**Olio extra vergine di oliva con aglio**" ad un prodotto ottenuto dall'aromatizzazione dell'extra vergine con l'aglio, in quanto è stata utilizzata la denominazione di vendita riservata all'olio extra vergine di oliva nonostante che sia stata fatta una pratica (aromatizzazione) non consentita per tale categoria (rif. "*Glossary of interpretations in respect of marketing standards for olive oil and olive-pomace oil regulation (EU) n. 29/2012 and regulation (eec) no 2568/91-REV 1, updated Mars 2019*").

<sup>2</sup> L'art. 23 del R.D.L. n. 2033/1925, tra l'altro, dispone che "**È vietato di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri oli vegetali commestibili...**". A livello dell'Unione Europea, il commercio al dettaglio di tali prodotti è disciplinato dagli artt. 3 e 12 del Reg. (UE) n. 2022/2104. In particolare, l'art. 3, paragrafo 3, di detto regolamento precisa che "**Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al paragrafo 1 per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione,**

MASAF - PREF 3 - Prot. Uscita N.0607426 del 02/11/2023

Ciò premesso, considerato che per i “condimenti” non ci sono delle denominazioni legali previste da una normativa specifica (come, ad esempio, nel caso degli oli d’oliva), si ritiene che per denominare correttamente il prodotto si debba ricorrere ad una denominazione descrittiva, così come previsto dall’art. 17, paragrafo 1, del Reg (UE) n. 1169/2011.

Al riguardo, si richiama l’attenzione sulle disposizioni di cui all’ art. 16, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2022/2104 che dispone che, quando la presenza di un olio d’oliva o di un olio di sansa d’oliva “è evidenziata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, **la denominazione del prodotto alimentare è seguita direttamente dall’indicazione della percentuale di olio rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare**”.

Ne consegue che la denominazione di vendita deve ritenersi **irregolare** se mancante di tale percentuale, anche qualora questa fosse riportata nella lista degli ingredienti.

Infine, si richiama l’attenzione sulle modalità di presentazione dei condimenti in questione al consumatore finale. Infatti, la corretta etichettatura dell’alimento è il primo requisito di tutela del consumatore, ma non l’unico.

Si prenda, ad esempio, una denominazione di vendita corretta da un punto di vista “formale” in cui, per i caratteri grafici utilizzati, viene enfatizzata la presenza dell’olio extra vergine di oliva a tal punto che gli altri termini della denominazione stessa vengono messi in secondo piano. Tale denominazione potrebbe essere erroneamente percepita dal consumatore finale che potrebbe essere indotto ad acquistare il prodotto ritenendolo un olio extra vergine di oliva.

Inoltre, al fine di non essere confusi con gli oli d’oliva, è necessario considerare anche il modo in cui i condimenti sono disposti sullo scaffale o, in generale, il contesto in cui questi sono posti in vendita<sup>3</sup>.

A tal proposito, pur dovendosi valutare caso per caso la “non ingannevolezza” delle singole modalità di vendita riscontrate in commercio, si evidenzia la necessità che i suddetti condimenti aromatizzati siano distanziati adeguatamente dagli oli d’oliva. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, esponendo questi prodotti in settori distinti e distanti dal punto vendita. Qualora per ragioni di spazio ciò non fosse possibile, il distanziamento potrebbe essere realizzato anche frapponendo altri tipi di alimenti tra i condimenti di cui trattasi e gli oli d’oliva (come ad es. aceto, conserve, ecc.).

La presente nota sarà pubblicata nell’area “Documentazione” del “Portale dell’Olio d’Oliva”. Si chiede di darne la più ampia diffusione.

Il Direttore Generale  
Emilio Gatto  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

---

*sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell’esportazione”.*

<sup>3</sup> Si veda l’art. 7, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1169/2011